
LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE

ASSOARPA - BOLOGNA 9 GIUGNO 2010

A cura di Alberto Manfredi Selvaggi
Direttore Amministrativo ARPA Molise

D. LGS. 150/09

“RIFORMA BRUNETTA”

SANZIONI CONSERVATIVE

- Tentativo di recuperare efficienza (cfr. art. 5)
- Sprone affinché il dirigente si attivi a sua volta per l'applicazione di sanzioni al personale
- Destruzzione ed attacco alla credibilità del dirigente
- Identificazione della responsabilità disciplinare tra dirigenti e dipendenti

Previgente formulazione dell'art. 55, comma 3, del d. lgs. 165/2001: *“la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi”*

- Materia importante che ha comportato uno stallo delle trattative (12 artt. su 19 sono sulla resp. disciplinare)

IL 6 MAGGIO 2010 SONO STATI FIRMATI:

CCNL PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE DEGLI ARTT. 28 E 29 DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E SPTA DEL SSN

CCNL DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA quadriennio 2006-2009 biennio 2006-2007 del 17 ottobre 2008 → art. 28

CCNL DIRIGENZA SPTA quadriennio 2006-2009 biennio 2006-2007 del 17 ottobre 2008 → art. 29

CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E SPTA DEL S.S.N. - II BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

“CODE” CONTRATTUALI

Tematiche

DIRIGENZA MEDICA (art. 28):

- incarichi gestionali e professionali;
- flessibilità del rapporto di lavoro;
- formazione;
- valutazione;
- procedure e sanzioni disciplinari;
- copertura assicurativa;
- risk management e sicurezza sul lavoro.

DIRIGENZA SPTA (art. 29):

- relazioni sindacali e contrattazione di 2° livello;
- incarichi gestionali e professionali;
- flessibilità del rapporto di lavoro;
- formazione;
- valutazione;
- procedure e sanzioni disciplinari;
- copertura assicurativa;
- risk management e sicurezza sul lavoro.

**CCNL PER LA SEQUENZA
CONTRATTUALE DEGLI ARTT. 28 E 29
DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA
DIRIGENZA DEL S.S.N.**

**RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
CAPO II – ARTT. 5-15**

PRINCIPI GENERALI

(Art. 5)

SPECIFICHE FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ
DISCIPLINARE NEL RISPETTO DEL D. LGS. 150/09
(*art. 5, comma 1*)

Dichiarazioni di principio che sembrano “incentivanti”
e non “responsabilizzanti”

DIFFERENZA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE (*art. 5, comma 2*)

Il CCNL ha ritenuto utile rimarcare la distinzione

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE

Obblighi comportamentali molto specifici con lo scopo di garantire una migliore qualità delle prestazioni

- ART. 6 DEL CCNL
- RIFIUTO DI COLLABORARE CON L'AUTORITÀ DISCIPLINARE/DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI (*art. 55 bis, comma 7, d. lgs. 165/2001*)
- MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DALL'AZIONE DISCIPLINARE (*art. 55 sexies, comma 3, d. lgs. 165/2001*)

SANZIONI

(Art. 7)

→ non è stato inserito il rimprovero verbale trattandosi di dirigenti

- CENSURA SCRITTA
- SANZIONE PECUNIARIA
- SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
- LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione

AUTORITÀ DISCIPLINARE COMPETENTE (Art. 7)

- ✓ DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CUI L'INTERESSATO È FORMALMENTE ASSEGNATO → sanzioni di minore gravità
- ✓ UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI → sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di 10 giorni

AUTORITÀ DISCIPLINARE COMPETENTE (Art. 7)

- ✓ PER LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE DEL PROCEDIMENTO È COMPETENTE IL DIRETTORE/DIRIGENTE GENERALE O SUO DELEGATO PER LE INFRAZIONI EX ARTT. 55 bis, COMMA 7 E 55 sexies, COMMA 3

Notazione: vedi la terminologia

PROCEDURE DISCIPLINARI

(Art. 7)

SI APPLICA L'ART. 55 bis DEL D. LGS. 165/2001

- SANZIONI MENO GRAVI: COMMA 2
- SANZIONI PIÙ GRAVI: COMMA 4

N.B.: costituzione dell'Ufficio di Disciplina

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

EX COMMA 2

- ⇒ Notizia di comportamenti punibili
- ⇒ **Contestazione** per iscritto dell'addebito senza indugio e comunque non oltre 20 giorni
- ⇒ Convocazione del lavoratore con preavviso di almeno 60 giorni legale o di un rapporto
- ⇒ Memoria scritta di contestazione
- ⇒ Istruttoria
- ⇒ Archiviazione o sanzione entro 60 giorni dalla contestazione con addebito

ART. 7 CCNL:

- specifica;
- tempestiva;
- contenente l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EX COMMA 2

Notizia piena o semplice segnalazione

Differimento: per una sola volta con proroga dei termini

Decadenza dall'azione o dal diritto di difesa per mancato rispetto dei termini

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

EX COMMA 4

- ⇒ Il responsabile della struttura, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, deve trasmettere gli atti all'ufficio disciplinare con contestuale comunicazione all'interessato
- ⇒ Contestazione dell'addebito, convocazione per il contraddittorio a difesa, istruzione e conclusione come procedura ex comma 2

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

EX COMMA 4

Raddoppio dei termini

Decorrenza dei termini: ricezione atti ovvero acquisizione della notizia in altro modo

Termine finale: data di prima acquisizione della notizia

Decadenza dall'azione o dal diritto di difesa per mancato rispetto dei termini

CODICE DISCIPLINARE

(Art. 8)

- Gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza → CRITERI GENERALI
- Recidiva e recidiva plurima
- Concorso formale e continuazione
- Singole sanzioni
- Differimento dell'esecuzione della sanzione
- Trasformazione in sanzione pecuniaria
- Sanzioni per le mancanze non espressamente previste
- Pubblicazione sul sito internet

CODICE DISCIPLINARE

(Art. 8)

- CRITERI GENERALI: finalizzati a garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione (art. 2106 del C.C.)
- RECIDIVA: dichiarazione congiunta n. 4 sul termine di decorrenza dei due anni → *dal momento dell'applicazione della sanzione da intendersi come formale irrogazione della stessa e relativa comunicazione al dirigente* (perché non viene inserita nel testo del CCNL?)
- DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE
- TRASFORMAZIONE IN SANZIONE PECUNIARIA

SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 9 e 10)

- ❑ In corso di procedimento disciplinare
 - *sospensione calcolata ai fini dell'anzianità di servizio*
- ❑ In caso di procedimento penale

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE (Art. 11)

SI APPLICA L'ART. 55 ter DEL D. LGS. 165/2001

Discrezionalità di decidere se attendere l'esito del procedimento penale → gravosa responsabilità

LA DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE

(Art. 12)

NOVITÀ

Procedura conciliativa per l'applicazione di una sanzione concordata:

- ❑ sanzione della stessa specie (escluso il licenziamento);
- ❑ impugnazione non ammessa;
- ❑ proposta di attivazione della procedura entro 5 giorni dall'audizione a pena di decadenza;
- ❑ sospensione dei termini del procedimento disciplinare.

LA REINTEGRAZIONE

(Art. 14)

NOVITÀ

A domanda dalla data della sentenza:

- per gli incarichi professionali → con lo stesso incarico o con uno equivalente anche in soprannumero;
- per gli incarichi gestionali → con lo stesso incarico o con incarico, anche professionale, di valore economico corrispondente.
- ❖ Indennità sostitutiva della reintegrazione (art. 15)
- ❖ Spettanza del trattamento economico non percepito

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

L'ufficio per i procedimenti disciplinari potrà valersi dell'apporto di professionalità specifiche individuate dall'azienda, con incarico pari o superiore a quello ricoperto dal dirigente interessato

Violazione di obblighi specifici (art. 6 lett. i, j, k, l ed m del CCNL)

Molto innovativo benché resti una dichiarazione

**CCNL PER LA SEQUENZA
CONTRATTUALE DEGLI ARTT. 28 E 29
DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA
DIRIGENZA DEL S.S.N.**

**SISTEMI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
E COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 17**

GESTIONE DEL RISCHIO E COPERTURA ASSICURATIVA

- ❑ Miglioramento della qualità dell'assistenza
- ❑ Sistemi e strutture per la gestione del rischio
- ❑ Atti di indirizzo regionali
- ❑ Mediazioni stragiudiziali e potenziamento della gestione del contenzioso
- ❑ Comitati per la valutazione dei rischi
- ❑ Formazione dei dirigenti
- ❑ Informazione alle OO.SS.

**CCNL DEL PERSONALE DELLA
DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E
SPTA DEL S.S.N.**

II BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ

Il CCNL dirigenza del 2000 la escludeva dal monte salari: art. 5, comma 2, secondo capoverso → *“Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato alla fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”*

Art. 11, comma 3, del CCNL dirigenza 2010 – secondo biennio economico 2008/2009 → *“È disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico”*

INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ

Dichiarazione congiunta n. 1 ipotesi di CCNL →
*“...con riferimento al biennio economico 2008-2009,
nella definizione <<monte salari>> viene ricompresa
l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui
all’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000”*

Dichiarazione congiunta n. 1 CCNL sottoscritto →
*“Le parti prendono atto che la massa salariale di cui
all’art. 12, comma 3, del presente CCNL è riferita al
31 dicembre 2007 e non ricomprende l’indennità di
esclusività”*

INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ

Critiche dei sindacati:

- benefici legati agli aumenti contrattuali successivi anche per chi non ha rapporto di esclusività;
- la formulazione della dichiarazione congiunta n. 1 nel testo dell'ipotesi apriva la questione sulla volontà di far rientrare nel monte salari l'indennità di esclusività solo per il 2008-2009;
- ampliamento del monte salari di riferimento per i dirigenti del ruolo sanitario con effetti sperequativi.

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Incremento della retribuzione di posizione per i dirigenti PTA allo scopo di bilanciare l'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti sanitari

Problema del differente regime previdenziale tra la differenza dell'incremento della retribuzione di posizione per assegnazione di incarico superiore e la differenza sui minimi

INDENNITÀ DI CAPO DIPARTIMENTO

ART. 4 CCNL INTEGRATIVO

- ⇒ Trasformazione delle fasce in euro
- ⇒ Maggiorazione *“fra il 30% e il 50%”*
- ⇒ Il 30% di € 50.000,00 è superiore al 35% di £ 80.000.000 ma la clausola contrattuale dice *“senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’azienda”*

€ 540,00 in meno

D.L. 78/2010

“MANOVRA FINANZIARIA”

Art. 9, comma 4: tetto al 3,2% degli aumenti retributivi

Art. 9, comma 17: indennità di vacanza contrattuale

Art. 9, comma 31: limiti ai trattenimenti in servizio

Art. 9, comma 32: mancata conferma dell'incarico